

Autismo – Atti Senato 344, 359, 1009 e 10073 – Assegnati alla Commissione Igiene e Sanità in sede deliberate – Nominati relatori Sen. Padua e Romano.

Nella seduta in sede referente del 1° agosto 2013 la relatrice PADUA(PD), dopo aver inquadrato le problematiche legate all'autismo dal punto di vista medico e sociale, espone i contenuti dei disegni di legge in titolo. Il disegno di legge A.S. n. 344 riconosce l'autismo - definito "disturbo che interessa le funzioni metaboliche e neurologiche dell'individuo" - come malattia sociale. Prevede (articolo 2) che le regioni e le province autonome predispongano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, progetti obiettivi, azioni programmatiche ed altre idonee iniziative, dirette alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione della suddetta malattia. Il disegno di legge dispone altresì l'allestimento di una piattaforma telematica, destinata sia agli operatori sanitari sia alle famiglie delle persone affette da autismo. È previsto dallo stesso articolo 2 l'aggiornamento del regime delle esenzioni dalla partecipazione al costo dell'assistenza sanitaria in materia.

Si prevedono, inoltre: l'adozione di interventi, da parte delle aziende sanitarie locali, in materia di formazione ed aggiornamento professionali dei medici, la prevenzione delle complicanze e il monitoraggio delle patologie associate all'autismo, definizione dei test diagnostici e di controllo per i malati (articolo 3).

L'articolo 4 attribuisce a questi ultimi, entro determinati limiti di spesa, il diritto all'erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici specifici.

L'articolo 5, al comma 1, prevede che il foglietto illustrativo dei prodotti farmaceutici indichi con chiarezza se il prodotto possa essere assunto senza rischio dalle persone affette da autismo.

Ai sensi del successivo comma 2, le regioni e le province autonome provvedono all'inserimento di appositi moduli informativi sull'autismo nell'ambito delle attività di formazione e di aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e ad albergatori.

L'articolo 6 prevede una relazione annua alle Camere, mentre l'articolo 7 concerne la copertura finanziaria.

Il disegno di legge A.S. n. 359 prevede, all'articolo 1, la definizione, da parte dell'Istituto superiore di sanità e sulla base della documentazione scientifica nazionale e internazionale disponibile, delle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico.

Tali linee guida - aggiornate ogni tre anni - "prendono in esame gli interventi farmacologici e non farmacologici per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico e formulano raccomandazioni di comportamento clinico basate sull'evidenza, per distinte fasce d'età, di soggetti trattati". L'articolo 2 prevede l'individuazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, delle prestazioni erogabili, nei confronti dei soggetti affetti da disturbi dello spettro

autistico, a carico del Servizio sanitario nazionale. Tale novero può essere integrato (mediante proprie risorse aggiuntive) da parte delle regioni e delle province autonome, le quali dovranno attenersi, in ogni caso, alle linee guida suddette. **La Commissione nella seduta del 18 settembre 2013** conviene di affidare a un comitato ristretto la definizione di un testo base e lo svolgimento di attività istruttorie. **Nella seduta del 23 gennaio 2013** si è riunito il comitato ristretto. **Nella seduta del 30 gennaio 2014** il PRESIDENTE comunica che sono stati assegnati alla Commissione le petizioni 542 e 932 e i disegni di legge n. 1009 e 1073, che per l'attinenza di materia saranno esaminati congiuntamente ai disegni di legge n. 344 e 359. La Commissione prende atto. La relatrice PADUA (PD) illustra, anzitutto, il disegno di legge n. 1009, a sua firma. Esso prevede, all'articolo 1, la predisposizione e l'aggiornamento ogni tre anni, da parte dell'Istituto superiore di sanità, delle Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico, relative al trattamento terapeutico di tali disturbi e *alle* raccomandazioni di comportamento clinico. L'articolo 2 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione delle prestazioni riconducibili ai livelli essenziali di assistenza sanitaria, erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, in relazione ai disturbi in questione. Le regioni e le province autonome che intendano fornire ulteriori prestazioni devono comunque attenersi alle Linee guida di cui all'articolo 1. L'articolo 3 concerne, in primo luogo, le iniziative in materia di autismo adottate dalle regioni e dalle province autonome nell'ambito dei rispettivi piani sanitari. Si prevedono, inoltre, l'istituzione di centri di riferimento, con compiti di coordinamento dei presidi della rete sanitaria (della regione o provincia autonoma), al fine di assicurare la diagnosi tempestiva e la messa a punto di percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali. L'articolo enuncia, inoltre, i principali obiettivi da conseguire nell'assistenza ai soggetti autistici. Un apposito Fondo nazionale per l'autismo è istituito dall'articolo 4. La relatrice riferisce, quindi, sul disegno di legge n. 1073, d'iniziativa della senatrice Zanoni. L'articolo 1 specifica le finalità del provvedimento, diretto a favorire il normale inserimento nella vita sociale delle persone affette da disturbo dello spettro autistico, diagnosticato sulla base dei criteri indicati nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM). L'articolo 2 stabilisce le competenze delle regioni e delle province autonome, che predispongono progetti e azioni dirette alla prevenzione e alla cura dell'autismo, nonché alla riabilitazione. Esse, inoltre, sono chiamate a istituire centri di riferimento, con compiti di coordinamento, al fine di assicurare la diagnosi tempestiva, nonché

ad organizzare specifici percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico dei soggetti affetti dalla patologia. L'articolo 3 demanda a un regolamento del Ministro della salute, da emanare previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l'aggiornamento del regime delle esenzioni relativo all'autismo. L'articolo 4 istituisce presso il Ministero della salute il Fondo nazionale per l'autismo. **La Commissione nella seduta in sede referente del 3 aprile 2014** ha adottato il testo unificato definito in sede di comitato ristretto. **Nella seduta del 10 aprile 2014** la Commissione ha convenuto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 di mercoledì 30 aprile. **Nella seduta del 29 aprile 2014** la PRESIDENTE, accedendo ad una richiesta avanzata dai relatori, propone di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti, da riferire al testo unificato adottato dalla Commissione, alle ore 12 di giovedì 15 maggio. La Commissione conviene. **Nella seduta del 2 dicembre 2014** la PRESIDENTE comunica che le Commissioni Bilancio e Affari costituzionali hanno reso i propri pareri sul testo e sugli emendamenti: quanto al testo, si tratta di pareri favorevoli con condizioni (quelle della Commissioni Bilancio formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione); riguardo agli emendamenti, il parere della 1^a Commissione è di nulla osta, mentre quello della 5^a Commissione è in parte di nulla osta e in parte di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Saggiunge che, al fine di uniformare il testo alle suddette condizioni, i relatori hanno riformulato l'emendamento 5.1 e presentato un nuovo emendamento recante la clausola di invarianza finanziaria (emendamenti 5.1 testo 3 e 6.0.100, pubblicati in allegato). Attesa la peculiare natura del nuovo emendamento presentato, ritiene si possa soprassedere dalla fissazione di un termine per subemendamenti. La Commissione prende atto. La PRESIDENTE, quindi, dopo aver riepilogato l'articolata istruttoria condotta sui disegni di legge in titolo, ravvisandone le condizioni propone di richiedere al Presidente del Senato il trasferimento alla sede deliberante, in conformità all'auspicio a suo tempo formulato dalla relatrice Padua d'intesa col relatore Romano. La Commissione unanime conviene. Nella seduta del 4 marzo 2015 la Commissione Bilancio ha approvato una proposta di parere in sede consultiva. La relatrice ZANONI (PD) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al testo unificato dei disegni di legge in titolo trasmessi, segnalando, per quanto di competenza, che non appaiono esservi oneri per la finanza pubblica, né in conseguenza della proposta 5.1 (testo 3), né della seguente 6.0.100. Il rappresentante

del GOVERNO conviene circa l'equilibrio finanziario delle proposte. Il PRESIDENTE nota come l'emendamento 5.0.4, sul quale la Commissione aveva espresso un parere non ostativo, ad una più approfondita lettura, implichi attività necessarie e cogenti per le pubbliche amministrazioni del settore sanitario di carattere chiaramente oneroso. Considera, dunque, necessaria una revisione del parere già espresso. La RELATRICE propone, dunque, di esprimere un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 5.1 (testo 3) e 6.0.100 relativi al testo unificato dei disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta. La